

I Reati e le Violazioni Amministrative


Previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286

..... e non solo

*“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”*

Aggiornato alla Legge 94/2009

La struttura – come si dividono i reati contemplati nel D.lvo 286/98



Una norma anche dal c.p.

Reati di falso





Art. 5 comma 8 bis - “Contraffazione o alterazione di titoli o atti per il soggiorno o l’ingresso nel territorio nazionale” (MODIFICATO DALLA LEGGE 94/2009)

- *“Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d’ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno **oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati**, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o una parte di atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale”.*

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari:

- arresto facoltativo in flagranza,
- fermo di indiziato di delitto solo per gli atti aventi fede privilegiata.

Rientra nella famiglia
dei delitti contro la fede
pubblica



Art. 497 bis codice penale - “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi” introdotto dalla l.155/05

*“**Chiunque** è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, **ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale**”.*

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari:

- ❑ arresto facoltativo in flagranza.



Per richiamare il concetto di falsità

FALSO è tutto ciò che è contrario al VERO, ma che si presenta in maniera tale da sembrare VERO;

La FALSITA' sussiste sempre nel caso la vittima predestinata sia tratta in inganno;

Il FALSO può assumere due SIGNIFICATI:

NON GENUINO → qualcosa di ALTERATO;

NON VERITIERO → qualcosa di INESISTENTE.

Si ha CONTRAFFAZIONE

Quando qualcosa è RIPRODOTTA in maniera tale da sembrare VERA

Si ha ALTERAZIONE

Quando qualcosa è MODIFICATA in maniera tale da sembrarne UN'ALTRA

Si ha FALSO MATERIALE → Quando l'ATTO non è GENUINO

Si ha FALSO IDEOLOGICO → Quando l'ATTO contiene DICHIARAZIONI
MENZONIERE

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine -



Art. 12 c.1

“Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dall’Italia verso un altro stato”

(MODIFICATO DALLA LEGGE 94/2009)

“*SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TESTO UNICO, PROMUOVE, DIRIGE, ORGANIZZA, FINANZIA O EFFETTUA IL TRASPORTO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO OVVERO COMPIE ALTRI ATTI DIRETTI A PROCURARNE ILLEGALMENTE L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO, OVVERO DI ALTRO STATO DEL QUALE LA PERSONA NON È CITTADINA O NON HA TITOLO DI RESIDENZA PERMANENTE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI E CON LA MULTA DI 15.000 EURO PER OGNI PERSONA*”.

- Procedibilità: d’Ufficio
- Misure cautelari: arresto obbligatorio in flagranza di reato (giudizio direttissimo)
- Fermo d’indiziato di delitto: non consentito
- Atti garantiti: sequestro del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca

Art. 12 c.3

“Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o altro Stato, al fine di trarne profitto anche indiretto”.

(MODIFICATO DALLA LEGGE 94/2009)

“IPOTESI PREVISTA AL COMMA 1 PIU’ LE AGGRAVANTI”.

- Procedibilità: d’Ufficio
- Misure cautelari: arresto obbligatorio in flagranza di reato (giudizio direttissimo)
- Fermo d’indiziato di delitto: consentito
- Atti garantiti: sequestro del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca

Art. 12 c. 5

“Favoreggiamento, con ingiusto profitto, della permanenza illegale dello straniero”

*“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il caso non costituisca più grave reato, chiunque al fine di **trarre un ingiusto profitto** dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro”*

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari: arresto facoltativo

Norme collegate:

Art. 22 c.12 e 24 c 6 d.lgs 286/98;



Casi e attività investigative

Lavoratore
ingiustamente
sfruttato



Immobile locato in
condizioni disagiati
in termini economici e
di salubrità



Casi e attività investigative

La P.G. deve raccogliere ogni elemento utile da portare all'A.G. per dimostrare **l'ingiusto profitto**



Intervento congiunto con INPS, ASL, Ispettorato del lavoro

Dichiarazioni da parte del lavoratore sfruttato

Art. 351 c.p.p

Accertamenti urgenti sui luoghi / sulle cose e eventuale sequestro

Art. 354 c.p.p

Attenzione al sequestro di personaart. 605 c.p.



Un po' di Giurisprudenza



Cassazione Penale

Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità

61. In tema di arresto facoltativo in flagranza, posto che al giudice della convalida spetta soltanto, con riguardo ai presupposti giustificativi previsti dall'art. 381, comma 4, c.p.p., una verifica di ragionevolezza in ordine alla valutazione operata dalla Polizia giudiziaria, non esula dai limiti di detta verifica - trattandosi di arresto nella ritenuta flagranza del reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - il riferimento operato dal medesimo giudice, a sostegno della mancata convalida del provvedimento, allo stato di incensuratezza dell'arrestato (conoscibile o immediatamente accertabile anche dalla Polizia giudiziaria) ed alla scarsa gravità del fatto, siccome costituito, nella prospettazione accusatoria (ed indipendentemente dalla giuridica fondatezza della medesima), dall'impiego in attività lavorativa di un numero di immigrati clandestini da riguardarsi come assai modesto, anche in rapporto al complessivo numero dei dipendenti dell'azienda, per il resto in posizione regolare.

Sez. I, sent. n. 4700 del 25-10-2000 (cc. del 28-06-2000), Mao (rv 217166).



Un po' di Giurisprudenza



Cassazione Penale

Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità

(sentenza)

62. Il reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 12, comma 5, del T.U. approvato con *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di "ingiusto profitto", riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera come, ad esempio, nel caso di impiego dei clandestini in attività illecite o in quello dell'imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario e di retribuzione; condizioni, queste, in assenza delle quali può soltanto configurarsi il reato contravvenzionale di cui all'*art. 22, comma 10, del D.Lgs. n. 286 del 1998*.

Sez. I, sent. n. 4700 del 25-10-2000 (cc. del 28-06-2000), Mao (rv 217167).



Un po' di Giurisprudenza




Cassazione Penale

Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità

65. Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall'*art. 12, comma quinto, del D.Lgs. n. 286 del 1998* (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nell'ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino. (Fattispecie concernente la concessione in locazione a immigrato clandestino di locali ad uso di abitazione, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, se da un punto di vista obiettivo, essa è idonea ad integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente lo è dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico).

Sez. I, sent. n. 46066 del 28-11-2003 (ud. del 16-10-2003), Capriotti (rv 226476).



Novità introdotte dal D.L. 23.05.2008 n. 92
“Misure urgenti in materia di sicurezza” e dalla legge 94/2009

Viene introdotta una nuova figura di reato. Il comma 5 bis dell'art. 12 del d.lgs 286/98, successivamente modificata con L.94/2009

“5-bis . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. è prevista la confisca dell'immobile salvo che appartenga a persona estranea al reato.”.

Procedibilità: d'ufficio

Misure precautelari: nessuna

Norme collegate: Art. 7 c.1 e 2 d.lgs 286/98



Note operative per la polizia giudiziaria

Il reato in esame necessita un'attività di polizia giudiziaria molto importante affinché il responsabile possa essere portato in giudizio con un quadro probatorio molto ampio. L'attività di p.g. sarà volta a raccogliere tramite dichiarazioni delle parti o prove documentali, tutti quegli elementi che definiscano in maniera chiara e inequivocabile:

- da chi è stato ceduto l'immobile e da quanto tempo;
- in che forma veniva pagato "l'affitto", la somma pattuita e chi materialmente lo pagava;
- quante persone regolari e irregolari usufruivano dell'immobile.

Salvo diversa indicazione da parte delle Procure competenti e qualora la libera disponibilità del bene possa agevolare la commissione del reato in esame. L'immobile andrà sequestrato ai sensi dell'art. 321 c.p.p..



Art. 22 c. 12

“Occupazione di cittadino straniero privo dei titoli di soggiorno”

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari: nessuna



- Reati commessi in prima persona dallo straniero -



REATO di CLANDESTINITA'

ART. 10 BIS D.L.vo 286/98 “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” – introdotto con L. 94/2009

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro

Casi a titolo esemplificativo:

Ingresso illegale
con elusione dei
controlli di frontiera

Ingresso con
visto, ma poi non
chiede il P.S.

Nei casi di
soggiorni brevi, lo
straniero si
trattiene oltre i tre
mesi

Straniero che fa
scadere il P.S. e
non lo rinnova

PER DARE OPERATIVITA' ALLA NUOVA FIGURA DI REATO
INTRODOTTA, IL LEGISLATORE HA MODIFICATO PARZIALMENTE IL
PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO DAVANTI AL
GIUDICE DI PACE



Art. 20 bis
Presentazione
immediata a giudizio
dell'imputato

Art. 20 ter
In casi particolari è
possibile la citazione
contestuale
dell'imputato in
udienza

SCHEMA OPERATIVO



La P.G.

CHIEDE

L'autorizzazione alla
presentazione immediata
dell'imputato a
giudizio dinanzi al Giudice di
Pace

Al Pubblico Ministero



Quando ricorrono gravi e comprovate
ragioni di urgenza, ovvero l'imputato
si trova in stato di arresto/fermo



CHIEDE

La citazione
contestuale

Autorizza la
presentazione
e nei 15
giorni
successivi

Approfondimenti

La relazione e la richiesta di autorizzazione alla citazione dovrà essere corredata dei seguenti atti:

Annotazione
di servizio

Verbale d'identificazione/elezione del
domicilio e nomina del difensore

Verbale di
accompagnamento
per identificazione

Precedenti
dattiloscopici con
sviluppo SDI

È opportuno far eleggere
il domicilio c/o il difensore



Approfondimenti

Solo nel caso lo straniero si trovi limitato della sua libertà (es. altro reato o c/o C.I.E)

Se MINORE?

Si potrà chiedere al P.M. la citazione contestuale

Se è stato già denunciato in passato per il

Se prima dell'udienza viene ristretto c/o C.I.E?

Per Milano bisogna compilare l'autorizzazione
Da far firmare al P.M.





Art. 13 c. 13

“Rientro di cittadino straniero espulso dall’Italia senza autorizzazione”

“Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera”

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari: arresto obbligatorio sempre (giudizio direttissimo)

In caso di rientro reiterato:

“Allo straniero già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Nel caso di rientro reiterato si tenga conto della sentenza della Corte Costituzionale 28.12.2005 n. 466



Art. 13 c. 13 bis (primo periodo)

“Rientro di cittadino straniero espulso dall’Italia con provvedimento del giudice”

“Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Leggasi c. 1 dell’art. 16 d.lgs 286/98

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari: arresto obbligatorio sempre (giudizio direttissimo)



Art. 14 c. 5 ter (primo periodo)

“Permanenza illegale dello straniero al quale è stato notificato il decreto di espulsione amministrativa con l’ordine del Questore ad ottemperarvi entro cinque giorni”

“Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’art.13, comma 2, lettera a) e c)”

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari: arresto obbligatorio sempre (giudizio direttissimo)



Alcune note sul reato previsto all'art. 14 c. 5 ter

La fattispecie in esame è la più ricorrente tra quelle descritte. Il ricorso all'ordine del Questore è abbastanza frequente per diverse ragioni e cioè quando:

- sia impossibile operare l'espulsione con accompagnamento alla frontiera;
- non sia possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea;
- siano trascorsi i termini di permanenza nel centro e non sia stato possibile eseguire l'espulsione.

Il reato ha natura permanente, quindi non comporta problematiche in relazione alla flagranza. Esso si concreta con il comportamento omissivo nei confronti dell'Ordine imposto dal Questore a lasciare il territorio nazionale. E' importante che **l'Ordine** di cui si parla **sia successivo al 14 novembre 2004**, data in cui è entrata in vigore la L.271/04. La Polizia Giudiziaria dovrà verificare se esiste un **“GIUSTIFICATO MOTIVO”** e darne conto nell'avviso telefonico al P.M., in sede di notizia di arresto, sarà egli stesso a dare una prima valutazione, e ricorrendone i presupposti, può ordinare l'immediata liberazione dello straniero

Art. 14 c. 5 ter (secondo periodo)

“Permanenza illegale dello straniero irregolare destinatario di un decreto di espulsione”

“. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera mezzo della forza pubblica”.

Procedibilità: d’Ufficio

Misure cautelari: nessuna



Art. 14 c. 5 quater (modificato dalla L. 94/2009)

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo

ATTENZIONE ALLE DATE

Ordine emesso prima
del 14.11.2004
NON SI ARRESTA

2[^] Ordine emesso
prima del 08.08.2009
NON SI ARRESTA

2[^] Ordine emesso
dal 08.08.2009
SI ARRESTA

Il comma 3 dell'art. 6 è stato modificato
Dalla L. 94/2009

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, **non ottempera**, senza giustificato motivo, **all'ordine di esibizione** del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000

Lo straniero regolare

Deve esibire
documento
d'identificazione e
titolo di soggiorno

Lo straniero
irregolare/clandestino

Deve esibire
documento
d'identificazione



Alcune note sul reato previsto dall'art. 6 c. 3 d.lgs 286/98

Reato di tipo contravvenzionale. Punisce la condotta omissiva dello straniero che tende ad ostacolare la propria identificazione;

La modifica introduce “L'ordine di esibizione” da citare sulla c.n.r.;

In capo allo straniero vi è un duplice obbligo: quello di esibire sia il documento (anche se non riconosciuto dal nostro ordinamento), sia il titolo di soggiorno;

Molto fa discutere invece il significato da attribuire al “GIUSTIFICATO MOTIVO” della mancata esibizione

il giudizio sulla validità della giustificazione non è compito della Polizia Giudiziaria che in sede di acquisizione della notizia di reato deve riferire all'A.G. ogni elemento utile

E' bene però fare emergere quale giustificazione ha addotto lo straniero circa la mancanza di quanto richiesto



Reato previsto all'art. 6 c. 3 d.lgs 286/98 – Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.45801 del 27.11.03

“integra il reato dell’art. 6 c. 3 d.lgs 286/98 la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di p.s., del passaporto o altro documento d’identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra tale ipotesi di reato l’omessa esibizione , da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento d’identificazione per stranieri ex art. 6 c.9 del Testo Unico, in quanto il possesso di tale documento è inconciliabile con la condizione stessa dello straniero clandestino e, di conseguenza, ne è da costui inesigibile l’esibizione”.



***- ILLECITI AMMINISTRATIVI
PREVISTI DAL DECRETO
LEGISLATIVO 286/98 -***



Art. 5 c. 7

“Omessa dichiarazione di soggiorno”

Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea , valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di da 103 euro a 309 euro. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa”

Riguarda lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato comunitario che omette di presentarsi in Questura della provincia di competenza per dichiarare la propria presenza, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale

Sanzione: pagamento in misura ridotta 103 Euro

Sanzione accessoria: espulsione amministrativa facoltativa se sono trascorsi 60 giorni dall'ingresso

Autorità competente: Prefetto



Art. 7 c. 1, 2 e 2 bis

“Omessa o incompleta comunicazione da parte dell’ospitante”

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza.

2bis Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Punisce la mancata comunicazione, da effettuare entro 48 ore, per avere ospitato uno straniero, ovvero avergli ceduto in proprietà, locazione o altro titolo immobili.

Sanzione:	pagamento in misura ridotta 320 Euro
Sanzione accessoria:	nessuna
Autorità competente:	Prefetto



Art. 12 c. 6

“Inosservanza degli obblighi del vettore”

“Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti l’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Tale violazione riguarda il comportamento colposo di un vettore nel trasporto di stranieri, diversamente, qualora si dovessero raccogliere elementi tale da ritenere il comportamento omissivo di natura dolosa, si potrebbe ravvisare la figura di reato prevista all’art. 12.

Sanzione: pagamento in misura ridotta 1.375 Euro

Sanzione accessoria:

nei casi più gravi, sospensione da uno a dodici mesi, ovvero revoca della licenza, autorizzazione o concessione, rilasciata dall’Autorità amministrativa italiana per l’attività di trasporto.

Autorità competente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Art. 22 c.7

“Omessa comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro con lo straniero”

“Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto”.

Presso ogni prefettura è stato istituito lo sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori stranieri a tempo indeterminato e determinato. Così come previsto dalla norma, l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è demandata in via esclusiva al Prefetto. Alla luce di quanto sopra, un eventuale accertamento da parte di un Organo di Polizia comporterà la redazione di un verbale di constatazione da inviare allo stesso sportello unico.

Sanzione:	irrogata direttamente dal Prefetto
Sanzione accessoria:	nessuna
Autorità competente:	Prefetto

I REATI PREVISTI DAL D.LGS 30/2007
(MODIFICATO DAL D.L. 181/2007)

- ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI COMUNITARI -

Comunitario allontanato in
frontiera che rientra in
violazione al divieto di
reingresso di cui all'art. 20
d.lgs 30/2007

Comunitario che permane
illegalmente nonostante il
provvedimento di
allontanamento di cui all'art.
21 d.lgs 30/2007

Procedibilità d'ufficio;
Reclusione fino a 3 anni;
Misure cautelari: nessuna
Accompagnamento c/o
Ufficio stranieri

Procedibilità d'ufficio;
Arresto fino ad un mese e ammenda
da 200 a 2.000 Euro;
Misure cautelari: nessuna
Accompagnamento c/o Ufficio
stranieri